



BANCA FINNAT

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

(AI SENSI DELL' ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE, DEL REGOLAMENTO CONSOB N 17221/2010 E DELL'  
ART .9.C.1. DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE)

## INDICE

1. Premessa;	3
2. Definizioni;	3
3. Individuazione delle Parti correlate e delle Operazioni con Parti Correlate	8
4. Requisiti di indipendenza degli Amministratori	9
5. Comitato e Presidi Equivalenti	9
6. Casi di Esclusione	9
7. Deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza	12
8. Informativa al Pubblico in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza	13
9. Deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza	14
10. Informativa al Pubblico in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
11. Deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate escluse	15
12. Operazioni di competenza assembleare	16
13. Informativa Periodica	17
14. Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF	17
15. Disciplina delle situazioni in cui un amministratore o un sindaco è portatore di un interesse per conto proprio o di terzi (ai sensi dell'art. 2931 cod. Civ. Artt. 9 e 10 c.4. Del codice di autodisciplina)	18
16. Procedura per le Società Controllate del Gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A., italiane o estere	18
17. Misure organizzative interne	19
18. Verifica ed aggiornamento della Procedura	19
19 Modalità di comunicazione e trasmissione	19

## 1. PREMESSA

La presente procedura (di seguito, la “Procedura”) ha come obiettivo quello di definire le competenze e le responsabilità nonché individuare le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con le parti correlate poste in essere da Banca Finnat Euramerica S. p. A (di seguito “**Banca**” o “**Banca Capogruppo**”) direttamente, ovvero per il tramite di società controllate dalla Banca (di seguito “**Società Controllate**”), conformemente a quanto previsto dall’art. 2391-bis del codice civile e dall’art. 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento”) nonché dall’art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

Per **correttezza sostanziale**, si intende la correttezza dell’operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato.

Per **correttezza procedurale** si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale dell’operazione.

In questo quadro, fermo quanto previsto in materia di informazione al pubblico dal Regolamento, il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito anche la “Banca” o “Banca Capogruppo” o la “Società”) nonché l’Amministratore Delegato e gli altri organi aziendali cui sono attribuite autonomie in materia creditizia (di seguito, gli “Organi Delegati”), nel realizzare direttamente o per il tramite di società controllate operazioni con parti correlate, si attengono alla seguente Procedura.

Si ricorda, inoltre, che in materia concorrono, oltre alle norme generali sui doveri degli amministratori in conflitto di interessi, anche le disposizioni dell’art. 136 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito “Testo Unico Bancario” o “**TUB**”), per le quali restano ferme le specifiche disposizioni adottate dalla Banca con distinte circolari.

La presente Procedura è stata approvata, in conformità al Regolamento, in data 26 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A., previo parere favorevole rilasciato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, da un Comitato composto da tre amministratori indipendenti appositamente costituito, in virtù di apposito mandato a quest’ultimo conferito dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 novembre 2010.

La presente Procedura è disponibile sul sito internet di Banca Finnat Euramerica S.p.A. all’indirizzo

[www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) nella sezione Corporate Governance.

## 2. Definizioni

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), secondo quanto previsto dall’articolo 4.

**Amministratori Non Correlati:** gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e delle sue Parti Correlate.

**Controllo:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

**Controllo Congiunto:** la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un entità economica.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della società stessa.

**Influenza Notevole:** il potere di partecipare alle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra il partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Interessi Significativi:** Si considerano senz'altro Interessi Significativi gli interessi di un soggetto che controlli o eserciti un'influenza dominante sulla Società e che detenga nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Società, renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la Società e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Di contro costituisce Interesse Significativo la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

**Joint Venture:** un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

**Operazione con Parte Correlata:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo di prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, le soglie di valore individuate all'art. 6.1.2.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate, come individuate al successivo art. 6.1.4 che:

- a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa – ivi inclusa, per le operazioni da compiersi per il tramite di Società Controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'attività propria di queste ultime – o della connessa attività finanziaria della società; e
- b) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia concluse a condizioni:
  - (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio,
  - (ii) basate su tariffe regolamentate o prezzi imposti, o
  - (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Parte Correlata:** è qualunque soggetto, individuato nell'elenco di cui all'art. 3 sulla base dei seguenti criteri identificativi, che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) Controlla la società, ne è Controllato, o è sottoposto a Comune Controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il Controllo Congiunto sulla società;
- (b) è una Società Collegata della società;
- (c) è una Joint Venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

**Soci Non Correlati:** i soggetti, ai quali spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

**Società Collegata:** qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

**Società Controllata:** qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

**Stretto Familiare:** ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;

b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**TUF:** il d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

2.2. L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni ivi richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

### **3. Individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate**

3.1 All'ufficio legale è affidato il compito di istituire e mantenere aggiornato l'elenco delle Parti Correlate, da compilarsi anche sulla base delle informazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

3.2 Al fine di consentire una corretta elaborazione dell'elenco di cui al precedente comma, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche comunicano all'ufficio legale – nei termini e con le modalità da quest'ultimo indicati – le informazioni necessarie al fine di consentire l'individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate; i medesimi soggetti, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma, comunicano tempestivamente all'ufficio legale le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite. In ogni caso l'ufficio legale procede, con frequenza almeno annuale, all'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate.

3.3 All'ufficio legale è altresì affidato il compito di istituire e mantenere aggiornato l'elenco delle Operazioni con Parti Correlate. In ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche informano l'organo competente a deliberare – secondo la natura dell'Operazione – circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di Operazioni con Parti Correlate.

3.4 L'elenco delle Parti Correlate verrà fatto oggetto, da parte dell'ufficio legale, di adeguata diffusione all'interno della Società e delle Società Controllate.

3.5 I soggetti incaricati dalla Governance aziendale a gestire le operazioni con parti correlate dalla Banca o dalle Società Controllate, verificano in base all'elenco delle Parti Correlate se la controparte dell'operazione in corso è una Parte Correlata. In caso di riscontro positivo il soggetto delegato invia, non appena possibile, la documentazione relativa all'operazione all'ufficio legale di gruppo, previa valutazione della categoria nella quale rientri l'operazione, se Operazione di Maggiore rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza, Operazione Esclusa.

3.6 Ai fini dell'applicazione della definizione di Operazioni con Parti Correlate, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

#### 4 Requisiti di Indipendenza degli amministratori

4.1 Ai fini della presente Procedura, sono considerati Amministratori Indipendenti gli Amministratori della Società riconosciuti come indipendenti da Banca Finnat Euramerica S.p.A. ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate

#### 5. Comitato e Presidi Equivalenti

5.1.1 Prima dell'approvazione di una Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato per il Controllo Interno esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.1.2 Qualora uno o entrambi gli Amministratori Indipendenti membri del Comitato non debbano considerarsi Amministratori Non Correlati con riferimento ad una determinata Operazione di Minore Rilevanza il parere motivato non vincolante sarà reso da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

5.2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, prima dell'approvazione di una Operazione di Maggiore Rilevanza, un Comitato appositamente costituito di volta in volta da tre Amministratori Indipendenti Non Correlati esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.2.2 Qualora un Amministratore Indipendente non debba considerarsi Amministratore Non Correlato con riferimento ad una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere motivato verrà reso, oltre che da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, i cui membri, qualora abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione ne dovranno dare notizia prima della formulazione del parere agli altri sindaci, precisando natura, termini, origine e portata dell'interesse.

#### 6. Casi di esclusione

6.1.1 Oltre alle fattispecie escluse dall'art. 13 del Regolamento<sup>1</sup>, ferme restando le disposizioni in materia di informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza, la disciplina prevista dai seguenti articoli 7 e 9, non si applica alle seguenti Operazioni con Parti Correlate:

(a) le **Operazioni di Importo Esiguo**;

---

<sup>1</sup> Il Regolamento esclude dal suo campo di applicazione: i) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c.; ii) fermo il regime di trasparenza, le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

- (b) i piani di **compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea** ai sensi dell'art. 114 *bis* del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
- (c) le **deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche** nei casi in cui la remunerazione non rientri in quella determinata in via complessiva ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile e le deliberazioni in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - i* la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - ii* nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi in maggioranza Indipendenti;
  - iii* sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv* la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (d) le **Operazioni Ordinarie**, che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard ivi comprese le tipiche attività del credito;
- (e) le operazioni **con o tra Società Controllate**, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Società Collegate.

6.1.2 Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di cui al precedente comma 6.1.1., lettera (a), e quindi esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano Operazioni di Importo Esiguo:

- (a) la concessione di finanziamenti senza garanzia, per importi fino a 350.000 Euro;
- (b) la concessione di finanziamenti con garanzia reale, per importi fino a 500.000 Euro;
- (c) le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a 500.000 Euro;
- (d) l'acquisto e la cessione di diritti relativi a beni immobili e la concessione in comodato degli stessi per importi fino a 500.000 Euro;
- (e) ogni altra operazione, che non sia riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione o che non sia ricompresa in altre ipotesi di esonero di cui alla presente Procedura, ed il cui valore non ecceda l'importo di 500.000 Euro.

6.1.3 Resta salva la facoltà per l'Amministratore Delegato, a suo insindacabile giudizio, di non far operare il caso di esclusione per le Operazioni di Importo Esiguo di cui al precedente comma 6.1.1 lettera (a).

6.1.4 Con riferimento alle Operazioni Ordinarie, la possibilità di avvalersi dell'esclusione di cui al precedente comma 6.1.1, lettera (d), è in ogni caso subordinata al fatto che la sussistenza di

condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sia documentata e risulti da oggettivi elementi di riscontro. In tutti i casi in cui la Società si avvale della predetta esclusione con riferimento ad Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società stessa:

- (i) comunica alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione di cui al precedente comma 6.1.1, lettera (d).

6.1.5 L'esclusione di cui al precedente comma 6.1.1, lettera (e), è subordinata al fatto che nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non siano presenti Interessi Significativi di altre parti correlate della Società tali da rendere conveniente, per queste ultime, un trasferimento di risorse da una società all'altra.

6.2 Ferme le disposizioni del Codice in materia di Informazioni Privilegiate, qualora all'Operazione con Parte Correlata si applichi l'art. 136 del Testo Unico Bancario non si applica la disciplina in materia di pareri e di esperti indipendenti prevista agli articoli 7 e 9.

## **7. Deliberazione Delle Operazioni Con Parte Correlate Di Maggiore Rilevanza**

7.1 Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

7.2. I soggetti incaricati dalla Governance aziendale a gestire le operazioni con parti correlate:

- (i) nel corso della fase delle trattative e della fase istruttoria che precludono all'Operazione, forniscono agli Amministratori Indipendenti ovvero ai diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5 un flusso informativo completo e tempestivo;
- (ii) forniscono tempestivo riscontro alle eventuali richieste di informazioni provenienti dagli Amministratori Indipendenti ovvero dai diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5;
- (iii) tengono in adeguata considerazione le osservazioni eventualmente formulate dagli Amministratori Indipendenti ovvero dai diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5;
- (iv) predispongono un' informativa adeguata in merito all'operazione indicando la natura della correlazione, le caratteristiche dell'operazione sotto il profilo economico finanziario, strategico, legale e fiscale nonché le condizioni economiche pattuite per la realizzazione. Tale informativa deve essere inviata all'Amministratore delegato della Capogruppo ed agli Amministratori Indipendenti ovvero ai diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5 almeno 15 giorni prima della data fissata per

la riunione del Consiglio di amministrazione della capogruppo prevista per la relativa autorizzazione dell'Operazione. In ogni caso, qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere elementi oggettivi di riscontro al riguardo.

7.3 Gli Amministratori Indipendenti hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

7.4 Gli Amministratori Indipendenti, ovvero i diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5, esprimono un motivato parere sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.5 L'Amministratore delegato, tramite l'ufficio legale, inserisce la proposta tra le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; egli assicura che il Consiglio di Amministrazione riceva tempestivamente, e in ogni caso con congruo anticipo, le informazioni complete e adeguate circa le operazioni con parti correlate da deliberare ricevute ai sensi del precedente comma 7.2.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione della Banca Capogruppo approva l'operazione previo motivato parere favorevole degli Amministratori Indipendenti ovvero dei diversi soggetti di cui all'art. 5; i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.7 I soggetti incaricati dalla governance aziendale della esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono rendere, con cadenza almeno trimestrale, una informativa completa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'esecuzione delle operazioni stesse.

## **8. Informativa al Pubblico in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

8.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche nel caso in cui debbano realizzarsi da parte di Società Controllate italiane o estere, non appena approvate formano oggetto di informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114 comma 5 del testo Unico, mediante un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento.

### **8.2 Informativa alla Consob e al Mercato**

Il documento informativo di cui al precedente comma 8.1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche

preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. La Banca contestualmente mette a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca i pareri resi dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati ovvero dai soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Entro il giorno successivo a quello in cui l'Assemblea approva l'Operazione con parte correlata, la Banca mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni con gli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

La Banca contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il documento informativo e i pareri resi dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati ovvero dai soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5 mediante collegamento con il meccanismo di "Teleraccolta".

### 8.3 Informativa in caso di cumulo di più operazioni

Il documento informativo di cui al precedente comma 8.1 viene predisposto anche qualora nel corso dell'esercizio, sono concluse operazioni che pur se non qualificabili singolarmente come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, sono tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario e cumulativamente superano le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento 17221. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni anche su base aggregata su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'operazione o dalla conclusione del contratto.

In ogni caso la Società provvederà a pubblicare nei modi indicati al precedente comma 8.2 nonché a trasmettere contestualmente alla Consob gli eventuali pareri resi ai fini dell'approvazione delle operazioni contemplate nel cumulo.

### 8.4 Informativa in ipotesi di Operazioni Significative ai sensi dell'artt 70 – 71 del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento

Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dal precedente comma 8.1 e dai medesimi articoli 70 e 71.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di pubblicare, con le modalità di cui al precedente comma 8.2, e trasmettere contestualmente alla Consob gli eventuali pareri resi ai fini dell'approvazione dell'operazione.

### **9. Deliberazione delle operazioni con parti correlate di minore rilevanza.**

9.1 I soggetti incaricati dalla Governance aziendale a gestire le operazioni con parti correlate predispongono un' informativa adeguata in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza indicando la natura della correlazione, le caratteristiche dell'operazione sotto il profilo economico finanziario, strategico, legale e fiscale nonché le condizioni economiche pattuite per la realizzazione. Tale informativa deve essere inviata all'Amministratore delegato della Capogruppo ed al Comitato per il Controllo Interno ovvero al diverso soggetto individuato ai sensi del precedente art. 5 almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione della capogruppo prevista per l'approvazione dell'Operazione.

9.2 L'Amministratore delegato tramite l'ufficio legale inserisce la proposta tra le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Il Comitato per il Controllo Interno ovvero i diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art. 5 , esprimono un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.4 Il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In particolare per le operazioni di minore rilevanza, il compenso corrisposto agli esperti indipendenti non potrà superare il 2% del valore dell'operazione e, in ogni caso, la somma di euro 25.000 euro.

9.5 L'Amministratore Delegato assicura che il Consiglio di Amministrazione riceva tempestivamente, e in ogni caso con congruo anticipo, le informazioni complete e adeguate circa le operazioni con parti correlate da deliberare ricevute ai sensi del precedente comma 9.1.

9.6 Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

9.7 I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.8 I soggetti incaricati dalla governance aziendale della esecuzione delle Operazioni di minore Rilevanza devono rendere, con cadenza almeno trimestrale, una informativa completa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'esecuzione delle operazioni stesse.

## **10. Informativa al Pubblico in materia di Operazioni di Minore Rilevanza**

10.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, l'Investor Relator mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti un documento informativo recante le seguenti indicazioni relative alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente art. 9.3:

- a) l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di ciascuna operazione;
- b) le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di condividere il parere negativo.

10.2 Entro il termine indicato al precedente comma 10.1 i pareri negativi inerenti le Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento sono messi a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

## **11. Deliberazione delle operazioni con parti correlate escluse**

11.1 I soggetti incaricati dalla Governance aziendale a gestire le operazioni con parti correlate predispongono un informativa adeguata in merito all'operazione esclusa dall'applicazione della presente procedura indicando la natura della correlazione, le caratteristiche dell'operazione sotto il profilo economico finanziario, strategico, legale e fiscale, le condizioni economiche pattuite per la realizzazione nonché le ragioni che giustificano l'esclusione dell'operazione dall'applicazione della Procedura stessa. Tale informativa deve essere inviata all'Amministratore delegato della Banca per la relativa approvazione almeno 15 giorni prima dell'approvazione dell'operazione.

## **12. Operazioni Di Competenza Assembleare**

1. Quando un'operazione con parte correlata valutata come di maggiore rilevanza, è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dovrà preventivamente essere approvata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato dei Consiglieri Indipendenti come descritto nell'art 7.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 8, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione

del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere, mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La proposta di deliberazione di un operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, da sottoporre all'assemblea, potrà essere approvata anche in presenza di avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, non ci sia il voto sfavorevole dei soci non correlati presenti in assemblea, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

2. Riguardo alle operazioni con parte correlata valutate di minore rilevanza ma di competenza dell'assemblea, seguiranno la procedura di deliberazione prevista dall'art. 9.

### **13. Informativa Periodica**

13.1 La Banca ai sensi dell'art. 154 ter del TUF, fornisce nella relazione sulla gestione annuale ed intermedia informazioni:

- su singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- su altre eventuali singole operazioni con parti correlate come definite dall'art. 2427, comma secondo, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

In particolare nella relazione annuale verranno indicate, anche in forma tabellare:

- il nominativo della controparte dell'operazione;
- la natura dell'operazione con parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione;
- il corrispettivo dell'operazione;
- ogni altra informazione eventualmente rilevante per la comprensione degli effetti dell'operazione.

Nella relazione semestrale andrà indicata:

- qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.
- il nominativo della controparte dell'operazione;
- la natura dell'operazione con parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione;

- il corrispettivo dell'operazione;
- ogni altra informazione eventualmente rilevante per la comprensione degli effetti dell'operazione.

#### **14. Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al Pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF.**

14.1. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta disposizione, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 6, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 8;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'art. 6 della presente Procedura;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti ovvero dei diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art.5.

#### **15. Disciplina delle situazioni in cui un Amministratore o un Sindaco è portatore di un interesse per conto proprio o di terzi (ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. artt. 9 e 10 c.4. del Codice di Autodisciplina)**

15.1 l'Amministratore della Società che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli Amministratori e i Sindaci circa la natura i termini le origini e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consigliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del quorum costitutivo ovvero il Cda non disponga altrimenti alla luce delle specifiche circostanze del caso. Qualora la correlazione sussista con il presidente della Società o con una parte correlata per il suo tramite egli si astiene dal compimento dell'operazione investendo della Stessa il Cda ai sensi del 2391 cod. civ. Si applica inoltre in tal caso quanto indicato nel periodo precedente. In tali casi la deliberazione del CDA deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

15.2 Il Sindaco che per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società altresì informa tempestivamente ed in modo esauriente gli Amministratori e i Sindaci circa la natura i termini, la portata e le origini del proprio interesse.

#### **16. Procedura per le Società Controllate del Gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A, italiane o estere**

16.1 La presente Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate (a) poste in essere per effetto dell'attività di direzione e coordinamento della Banca Capogruppo sulle Società Controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e (b) che, sulla base del vigente sistema di deleghe, debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Banca Capogruppo.

16.2 Devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla Banca Capogruppo le Operazioni con Parti Correlate che le Società Controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, italiane o estere, intendano porre in essere e che siano qualificabili come Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza e quelle previste dall'Articolo 136 del Testo Unico Bancario.

16.3 Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente comma 1, le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, informano tempestivamente l'Amministratore Delegato della Banca Capogruppo, riguardo alle Operazioni con Parti Correlate della Società che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

16.4 In ogni caso, se parte correlata è uno dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, amministrazione e controllo della Banca Capogruppo, troverà altresì applicazione la procedura prevista dall'art. 136 del Testo Unico Bancario.

16.5 Le Società Controllate avranno altresì cura, di dare attuazione agli adempimenti informativi immediati o periodici nei confronti del mercato in relazione alle operazioni deliberate con parti correlate secondo la presente Procedura e le altre procedure interne esistenti.

#### **17. Misure organizzative interne**

17.1 La Banca Capogruppo e le Società Controllate adottano adeguate misure organizzative interne alla presente procedura per assicurarne il rispetto del presente Codice.

#### **18. Verifica ed aggiornamento della Procedura**

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere degli Amministratori Indipendenti, provvede ad aggiornare tempestivamente la presente Procedura qualora intervengono mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Banca. In caso di sopravvenute modifiche al Regolamento, le disposizioni della presente Procedura, nelle more dell'adeguamento, si intenderanno

riferite, in quanto compatibili, alle disposizioni del Regolamento corrispondenti alle disposizioni vigenti alla data di approvazione della presente Procedura.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente a valutare la sussistenza di esigenze di adeguamento o revisione della Procedura.

### **19. Modalità di comunicazione e trasmissione**

19.1. Tutte le comunicazioni e trasmissioni di documenti e informazioni previste dalla presente Procedura dovranno essere effettuate mediante l'impiego di almeno uno dei seguenti mezzi:

- (i) e-mail;
- (ii) fax;
- (iii) consegna o recapito di documentazione cartacea.

\* \* \* \* \*